



ANGELO ZAMBUSI

**PROFILI PROBLEMATICI
DELLA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI
NELLE LEGGI N. 22/2022 E N. 6/2024**





©

ISBN
979-12-218-2418-6

PRIMA EDIZIONE

ROMA 30 DICEMBRE 2025

INDICE

- 7 CAPITOLO I
La nuova conformazione della tutela penale dei beni culturali e paesaggistici: rilievi introduttivi
- 21 CAPITOLO II
Il bene giuridico protetto: il patrimonio culturale
2.1. La diversa direttrice di tutela del delitto di contraffazione di opere d'arte, 28.
- 31 CAPITOLO III
Il furto di beni culturali e il danneggiamento e deturramento di beni culturali e paesaggistici: alcuni aspetti critici
3.1. Il furto di beni culturali e i rapporti con le contravvenzioni di cui all'art. 175 c.b.c.p. (violazioni in materia di ricerche archeologiche) e all'art. 707-*bis* c.p. (possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli), 33 – 3.2. Il danneggiamento e il deturramento di beni culturali e paesaggistici, 37.
- 43 CAPITOLO IV
Rilievi sul sistema sanzionatorio delineato dalla riforma in riferimento alla severità delle pene edittali, al regime delle circostanze aggravanti e attenuanti, alla confisca per equivalente
4.1. La responsabilità degli enti derivante dalla commissione di reati contro il patrimonio culturale, 48.

51 CAPITOLO V

L’ulteriore estensione della risposta punitiva

5.1. La legge n. 6/2024: gli illeciti amministrativi di danneggiamento e di deturpamento di beni culturali o paesaggistici, 56 – 5.2. La sentenza n. 149/2022 della Corte costituzionale e il doppio binario sanzionatorio cumulativo, 60 – 5.3. L’art.1 della legge n. 6/2024 alla prova dell’insegnamento della Corte costituzionale, 65 – 5.4. La circostanza aggravante introdotta all’art. 639, secondo comma, c.p.: il deturpamento e l’imbrattamento di strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali, 68.

CAPITOLO I

LA NUOVA CONFORMAZIONE DELLA TUTELA PENALE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI: RILIEVI INTRODUTTIVI

La tutela penale del patrimonio culturale è stata oggetto di un articolato intervento ad opera del Legislatore prima con legge n. 22/2022 (“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”), del 9 marzo 2022, che ha introdotto il Titolo VIII–*bis* nel codice penale, titolato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”⁽¹⁾, e, poi, con legge n. 6/2024 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518–*duodecies*, 635 e 639 del codice penale”), del 22 gennaio 2024⁽²⁾.

Va detto che l’intervento del 2022 ha altresì riguardato, nel codice penale, l’ambito delle contravvenzioni, con inserimento dell’art. 707–*bis*

(1) Con correlata abrogazione degli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178, 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), oltre che del secondo periodo del secondo comma dell’art. 639 c.p. e soppressione di un inciso del secondo comma n. 1 dell’art. 635 c.p. L’art. 5 della legge n. 22/2022 ha infatti abrogato, all’art. 635 c.p. (Danneggiamento), e precisamente al secondo comma, numero 1, le parole “o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate”; all’art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), e partitamente al secondo comma, secondo periodo, analogo riferimento al fatto commesso su “cose di interesse storico o artistico”; ha altresì abrogato gli artt. 170 (Uso illecito), 173 (Violazioni in materia di alienazione), 174 (Uscita o esportazione illecite), 176 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), 177 (Collaborazione per il recupero di beni culturali), 178 (Contraffazione di opere d’arte), 179 (Casi di non punibilità) del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

(2) Il d.d.l. C. 1297 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli artt. 518–*duodecies*, 635 e 639 del codice penale”) presentato dal Ministro della cultura, ha sussunto il d.d.l. C. 789, recepito per buona parte l’articolato approvato dal Senato l’11 luglio 2023, d.d.l. S. 693 (che ha assorbito i d.d.l. S. 364 e S. 645), ed è stato approvato il 18 gennaio 2024 dalla Camera; il testo è reperibile in www.camera.it.

(possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli) e ha inoltre apportato modifiche alla legge n. 146/2006 (in materia di operazioni sotto copertura), al d.lgs. n. 231/2001 (in materia di responsabilità degli enti), alla legge n. 394/1991 (in materia di aree protette); il tratto prioritario della legge n. 22/2022 tuttavia è quello concernente l'inserimento nel codice penale del nuovo Titolo (VIII–bis) con le seguenti previsioni: art. 518–bis furto di beni culturali⁽³⁾, art. 518–ter appropriazione indebita di beni culturali⁽⁴⁾ e art. 518–quater ricettazione di beni culturali⁽⁵⁾, art. 518–quinquies impiego di beni culturali provenienti da delitto⁽⁶⁾, art. 518–sexies

(3) In questa e in altre note che seguono vengono indicati per esteso i testi degli articoli introdotti dalla riforma, il che da un lato — se ne è consapevoli — non favorisce una lettura “di slancio” delle prime pagine del presente lavoro, ma dall’altro, posto che la forma originaria prescelta per lo stesso è cartacea (senza la possibilità, evidentemente, di un comodo link al testo di legge), agevola il lettore che nelle note trova appunto l’esposizione di ciascuna disposizione senza doversi rivolgere altrove. Partiamo dunque dal primo preceitto, il furto di beni culturali.

Art. 518–bis c.p. (Furto di beni culturali)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

(4) Art. 518–ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

(5) Art. 518–quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intronnette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(6) Art. 518–quinquies c.p. (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

riciclaggio⁽⁷⁾ e art. 518–septies autoriciclaggio di beni culturali⁽⁸⁾, art. 518–octies falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali⁽⁹⁾, art. 518–novies violazioni in materia di alienazione⁽¹⁰⁾, art. 518–decies importazione⁽¹¹⁾ e art. 518–undecies uscita o esportazione illecite di beni

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518–quater e 518–sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(7) Art. 518–sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(8) Art. 518–septies c.p. (Autoriciclaggio di beni culturali)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518–quater.

(9) Art. 518–octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza averne concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

(10) Art. 518–novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

(11) Art. 518–decies (Importazione illecita di beni culturali)

culturali⁽¹²⁾, art. 518–duodecies distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici⁽¹³⁾, art. 518–terdecies devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici⁽¹⁴⁾, art. 518–quaterdecies contraffazione di opere d’arte⁽¹⁵⁾,

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518–quater, 518–quinquies, 518–sexies e 518–septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

(12) Art. 518–undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovarre al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.

(13) Art. 518–duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L’inciso allocato al primo comma “ove previsto” è stato introdotto dal Legislatore del 2024.

(14) Art. 518–terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

(15) Art. 518–quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d’arte)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

i) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

art. 518–*quinquiesdecies* casi di non punibilità⁽¹⁶⁾, art. 518–*sexiesdecies* circostanze aggravanti⁽¹⁷⁾ e art. 518–*septiesdecies* circostanze attenuanti⁽¹⁸⁾, art. 518–*duodevicies* confisca⁽¹⁹⁾, art. 518–*undevicies* fatto commesso

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

(16) Art. 518–*quinquiesdecies* (Casi di non punibilità)

Le disposizioni dell'articolo 518–quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.

Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

(17) Art. 518–*sexiesdecies* (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

(18) Art. 518–*septiesdecies* (Circostanze attenuanti)

La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuta ovvero comporti un lucro di speciale tenuta quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuta.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

(19) Art. 518–*duodevicies* (Confisca)

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518–undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

all'estero⁽²⁰⁾, art. 707–bis possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli⁽²¹⁾.

Quanto alla legge del 2024, essa contempla (strutturando anzitutto due illeciti amministrativi) all'art. 1 disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici⁽²²⁾, all'art. 2

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

(20) Art. 518–undevicies (Fatto commesso all'estero)

Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

(21) Art. 707–bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

(22) Art. 1 (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgredore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro

modifica all'articolo 518-*duodecies* del codice penale⁽²³⁾, all'art. 3 modifica all'articolo 635 del codice penale⁽²⁴⁾, all'art. 4 modifica all'art. 639 del codice penale⁽²⁵⁾.

La trattazione che segue, per ragioni di spazio e di conseguente opportuna sinteticità, non potrà prendere partitamente in esame tutte le citate previsioni, anche quelle di cui al codice dei beni culturali e del

dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(23) Art. 2 (Modifica all'articolo 518-*duodecies* del codice penale)

*All'articolo 518-*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».*

(24) Art. 3 (Modifica all'articolo 635 del codice penale)

All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

(25) Art. 4 (Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

paesaggio, e si soffermerà, invece, su talune di esse (in particolare, ma non solo, sul furto di beni culturali, sul danneggiamento e sul deturpamento di beni culturali e paesaggistici, sui due suddetti illeciti amministrativi) onde porre in luce taluni profili rilevanti e problematici dell'articolata disciplina⁽²⁶⁾.

(26) Sui reati contro il patrimonio culturale, in riferimento alla legge n. 22/2022: CADOPPI, *Il “reato penale”*. *Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, 2022, 72 s.; DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sist. pen.*, 2022; IAGNEMMA, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 1; VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Torino, 2023. Con riguardo anche alle proposte di riforma successive alla suddetta normativa nonché alla legge n. 6/2024: BARTOLI, *A proposito delle recenti proposte di riforma contro l'imbrattamento di beni comuni e culturali*, in *Sist. Pen.*, 2023; BENATO, *La legge 22 gennaio 2024, n. 6 contro gli “eco-vandali”. Doppio binario punitivo in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche alle fattispecie di danneggiamento (art. 635, comma 3, c.p.) e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, commi 1, 2, 4, c.p.)*, in *Le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, a cura di Mazza, Appendice di aggiornamento, Pisa, 2023; CARRARO, *Tutela dei beni culturali e paesaggistici: la creazione di un (altro) doppio binario cumulativo. Considerazioni a prima lettura sulla Legge 22 gennaio 2024, n. 6*, in *Arch. pen. web*, 2024; DECORATO, *La tutela del patrimonio culturale: ceci n'est pas un système*, in *Discremen*, 2024, 71.

Prima di dette leggi, con riferimento alla legge n. 1089/1939 (tutela delle cose di interesse artistico o storico), poi al d.lgs. n. 490/1999 (testo unico in materia di beni culturali e ambientali), quindi al d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) si vedano: MANTOVANI, *Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 59 s.; PIOLETTI, voce *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982; MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1294 s.; DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Milano 2002; MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005; MANES, *La tutela penale*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, a cura di Barbatì, Cammelli e Sciullo, Bologna, 2011, 289 s.; MANACORDA, VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, Atti del Convegno tenutosi a Milano il 16 gennaio 2013 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, *Prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio culturale. La dimensione nazionale ed internazionale*, Milano, 2013 (in formato e-book, in *Discremen*, 2019); MANACORDA, *La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano 2015, 10 s.; MANES, *La circolazione illecita di beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, cit., 93 s.; PERINI, *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in www.lalegisiazionepenale.eu, 2018; VISCONTI, *Diritto penale dei beni culturali*, in *Diritto online Treccani approfondimenti encyclopedici*, Istituto dell'Enciclopedia Italia Treccani, 2019.

Giova premettere a riguardo il ruolo, propulsivo e inteso a sollecitare l'opera riformatrice, svolto dalla c.d. Convenzione di Nicosia; il trattato, adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e concernente le infrazioni coinvolgenti i beni culturali⁽²⁷⁾, ratificato dall'Italia con legge n. 6 del 21 gennaio 2022 e conseguente obbligo per il nostro Paese di disciplinare un adeguato sistema punitivo a protezione del patrimonio culturale, ha prospettato l'introduzione — connotata da cornici sanzionatorie proporzionate — del furto, dell'appropriazione indebita, dello scavo clandestino, dell'illecita rimozione e ritenzione di beni illegittimamente scavati, dell'illecita ritenzione degli stessi in caso di scavo autorizzato, dell'importazione illegale e della esportazione illecita di beni culturali, dell'acquisto di beni culturali mobili di provenienza illecita, della distruzione e del danneggiamento di beni culturali, della responsabilità degli enti con riguardo agli illeciti succitati e nei casi previsti da detta disciplina.

Da essa trae linfa l'introduzione — con la citata legge n. 22/2022 — del nuovo Titolo VIII–bis nel codice penale che muove dall'intento di porre in risalto la tutela approntata a difesa del patrimonio culturale, in esso ricompresi non solo i beni culturali ma anche — ove citato espressamente da taluni precetti del nuovo Titolo⁽²⁸⁾ — i beni paesaggistici; ciò in armonia con il dettato costituzionale (art. 9, Cost., commi 1 e 2)⁽²⁹⁾ che fa riferimento tra l'altro ai beni paesaggistici e a quelli

(27) Il trattato è rubricato al n. 221 ed è reperibile nel sito internet del Consiglio di Europa, Ufficio Trattati, www.coe.int/it/web/conventions. In argomento si veda D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2018, 1, 78 s.

(28) Il riferimento va agli art. 518–duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e art. 518–terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

(29) Art. 9 Cost.: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali”. L'ultimo comma è come noto il frutto dell'intervento operato con legge costituzionale n. 1/2022, art. 1.

Di indubbia rilevanza la collocazione tra i Principi fondamentali della Carta costituzionale della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale nazionale. A riguardo si veda il ricco approfondimento di CECCHETTI (*Commento all'art. 9*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, vol. I, Milano, 2006, 221), che pone in risalto — con riferimento